

Legge regionale 10 luglio 2026, n. 23

Norme per la promozione della sicurezza e dell'educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull'incidentalità stradale.

(BURC n. 146 del 13 luglio 2026)

Capo I

Principi generali e finalità

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](#), in conformità agli obiettivi dell'Unione europea e al Piano nazionale della sicurezza stradale e ai relativi programmi di attuazione, di cui [all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#) (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), promuove iniziative di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, nonché azioni di prevenzione, finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione del numero e della gravità degli incidenti e delle relative vittime.
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute, governo del territorio e mobilità, promuove la sicurezza stradale secondo l'approccio denominato "Safe System", in coerenza con gli indirizzi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Commissione europea, nel rispetto della normativa statale vigente.
3. Ai fini della presente legge, ogni riferimento alle Province si intende esteso anche alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 2

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale e dei relativi costi sociali ed economici;
 - b) migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali regionali e provinciali e della relativa gestione, anche attraverso l'impiego di tecnologie innovative e sistemi di smart road;
 - c) promuovere l'organizzazione, l'analisi e la diffusione delle informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle concause;
 - d) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione alla sicurezza stradale;
 - e) rafforzare le capacità istituzionali di monitoraggio, analisi e programmazione degli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante l'integrazione dei dati, il supporto tecnico agli enti competenti e lo sviluppo di strumenti operativi a supporto delle decisioni;
 - f) garantire la realizzazione e lo sviluppo di un sistema informativo regionale integrato sugli incidenti stradali, in coordinamento con la [legge regionale 15 marzo 2024, n. 11](#) (Disciplina del Sistema Statistico Calabria – SiSCal), assicurando l'interoperabilità e la coerenza con i sistemi informativi nazionali e operando nel rispetto delle competenze statali in materia di rilevazione e gestione dei dati relativi alla rete stradale statale e autostradale.

2. Le attività di raccolta, elaborazione, analisi, diffusione e gestione dei dati previste dalla presente legge sono esercitate nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente e in coordinamento con la [l.r. 11/2024](#), garantendo l'integrazione, l'interoperabilità e la coerenza dei flussi informativi con il Sistema statistico nazionale.

Art. 3
(Interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, attua i seguenti interventi:
 - a) promozione e coordinamento delle politiche regionali e locali in materia di sicurezza stradale, anche in raccordo con le politiche nazionali ed europee;
 - b) riconoscimento del Centro di monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria, di seguito denominato CRISC;
 - c) riconoscimento dei Centri provinciali come articolazioni territoriali del CRISC per il monitoraggio, la gestione e il controllo dei dati sugli incidenti stradali;
 - d) realizzazione di programmi di informazione, formazione ed educazione stradale rivolti in particolare agli studenti, ai giovani e agli utenti della strada;
 - e) promozione di interventi di prevenzione dell'incidentalità stradale nei luoghi di aggregazione giovanile, nei contesti di intrattenimento serale e notturno e negli ambiti urbani a maggiore esposizione al rischio, anche mediante protocolli con Prefetture, enti locali, soggetti del Terzo settore e operatori economici interessati;
 - f) promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica applicata alla sicurezza stradale;
 - g) promozione di azioni di rafforzamento e sviluppo sistematico delle forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale, anche attraverso accordi e intese con enti pubblici e privati, università e centri di ricerca.
2. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Capo II
Monitoraggio regionale degli incidenti stradali in Calabria

Art. 4
(Centro di monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria)

1. La Regione, al fine di attuare i principi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2, riconosce il Centro di monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria (CRISC) quale struttura tecnica regionale di riferimento per il monitoraggio e l'analisi dei dati sugli incidenti stradali.
2. Il CRISC ha sede operativa presso il Centro provinciale di monitoraggio della sicurezza stradale della Provincia di Crotone, già attivo quale centro regionale di riferimento per l'acquisizione dei dati ufficiali dell'incidentalità stradale, valorizzandone le dotazioni strumentali, l'esperienza tecnico-scientifica e il personale già impiegato.
3. Il CRISC opera in raccordo con i Centri di monitoraggio provinciali della sicurezza stradale di cui all'articolo 8, quale nodo centrale della rete regionale, e assicura il collegamento funzionale con i sistemi e le reti nazionali di monitoraggio dell'incidentalità stradale, anche ai fini del debito informativo verso l'ISTAT e gli organismi europei.

4. Il CRISC opera in coerenza con SiSCal, di cui alla [l.r. 11/2024](#), assicurando il coordinamento e l'integrazione dei flussi informativi con il sistema statistico nazionale, nel rispetto delle competenze statali in materia.

Art. 5

(Rapporti tra Regione Calabria e Provincia di Crotone)

1. I rapporti tra la Regione Calabria e la Provincia di Crotone, ai fini dell'operatività del CRISC, sono disciplinati mediante appositi protocolli d'intesa nel rispetto delle competenze attribuite alla Provincia.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le modalità di utilizzo del personale e delle strutture già in dotazione alla Provincia di Crotone, nonché le forme di raccordo organizzativo necessarie ad assicurare il funzionamento del CRISC, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Funzioni istituzionali del CRISC)

1. Il CRISC è il riferimento tecnico regionale per il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi agli incidenti stradali verificatisi sul territorio della regione.
2. Il CRISC opera in coerenza con il Sistema statistico nazionale e nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli d'intesa in materia, nonché in coordinamento con SiSCal, di cui alla [l.r. 11/2024](#), assicurando l'integrazione, la coerenza e l'unicità dei flussi informativi.
3. Il CRISC svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) cura la raccolta, la validazione e l'elaborazione dei dati sugli incidenti stradali, sul sistema stradale, sul traffico e su altri settori di interesse per la gestione della sicurezza stradale, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi;
 - b) gestisce un sistema informativo sulla sicurezza stradale che integra i dati sugli incidenti stradali con quelli sul traffico, sulla rete viaria e su ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza stradale;
 - c) assicura il collegamento funzionale con i sistemi informativi nazionali ed europei di monitoraggio dell'incidentalità stradale, secondo le modalità definite dalla normativa vigente e dai protocolli d'intesa in materia;
 - d) elabora analisi statistiche e individua le principali situazioni di rischio e i fattori causali dell'incidentalità;
 - e) fornisce supporto tecnico alle politiche e agli indirizzi regionali in materia di sicurezza stradale;
 - f) assicura, nell'ambito delle competenze regionali e in coordinamento con SiSCal, la trasmissione e l'interscambio dei flussi informativi verso l'ISTAT e i sistemi nazionali ed europei di monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente;
 - g) fornisce supporto tecnico-scientifico al dipartimento regionale competente in materia di trasporti;
 - h) promuove attività di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti nel sistema regionale di monitoraggio;
 - i) cura la gestione evolutiva del software regionale di base per la raccolta dei dati e ne propone eventuali aggiornamenti;
 - j) promuove la diffusione delle buone pratiche e dei risultati delle analisi;
 - k) promuove e coordina, in collaborazione con le Province e gli enti competenti, attività di ricognizione e mappatura della rete viaria regionale, funzionali alla pianificazione degli interventi per la sicurezza stradale.
4. Il CRISC predispone annualmente un rapporto sulla sicurezza stradale regionale, sulla base dei dati raccolti dai Centri di monitoraggio provinciali e dalle informazioni ufficiali fornite dall'ISTAT, e lo trasmette al dipartimento regionale competente in materia di trasporti entro il 31 dicembre.
5. Il rapporto di cui al comma 4 indica, in particolare:
 - a) lo stato e l'evoluzione della sicurezza stradale, evidenziando, in particolare, le maggiori criticità e i principali fattori che concorrono a determinarle;

- b) gli interventi programmati, in corso di realizzazione e completati, sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelli di specifica competenza della Regione, che riguardano la sicurezza stradale;
 - c) i risultati ottenuti dagli interventi completati e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale;
 - d) le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello comunitario, nazionale e regionale.
- 6. Il rapporto sulla sicurezza stradale regionale è pubblicato nell'apposita sezione del portale istituzionale della Regione e reso accessibile tramite i diversi canali istituzionali.
 - 7. Il trattamento dei dati di cui alla presente legge è effettuato nel rispetto del [Regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016](#) sulla protezione dei dati (GDPR) e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali).
 - 8. La Giunta regionale, con il supporto del CRISC, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il disciplinare tecnico per garantire l'anonimizzazione dei dati aggregati.
 - 9. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 7

(Organizzazione e gestione operativa)

- 1. Il CRISC opera avvalendosi di una struttura operativa integrata, basata sul principio della cooperazione rafforzata e dell'interoperabilità dei dati, costituita dal personale già in servizio presso la Provincia di Crotone e dal personale messo a disposizione dalle altre Province calabresi, nell'ambito delle forme di collaborazione di cui agli articoli 5 e 8 e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti coinvolti, sulla base di apposite convenzioni o protocolli d'intesa che disciplinano i rapporti tra le amministrazioni, le modalità di impiego del personale e i profili organizzativi e funzionali connessi allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.
- 2. Ai fini dell'operatività del sistema:
 - a) il personale della Provincia di Crotone, in qualità di struttura di coordinamento tecnico, assicura la supervisione, la validazione e l'elaborazione dei dati su scala regionale;
 - b) il personale delle singole Province calabresi, individuato d'intesa con gli enti di appartenenza, cura la raccolta e la validazione dei dati nei rispettivi ambiti territoriali, assicurando il flusso informativo verso il CRISC per la successiva elaborazione unitaria regionale.
- 3. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando il personale e le risorse già disponibili presso le Province nell'ambito delle competenze già attribuite dalla normativa vigente.

Capo III

Centri di monitoraggio provinciali

Art. 8

(Centri provinciali della sicurezza stradale)

- 1. La Regione, nell'ambito del sistema regionale di monitoraggio dell'incidentalità stradale, individua presso ciascuna Provincia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, le strutture organizzative già competenti per il monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito denominate Centri provinciali, quali nodi territoriali della rete regionale coordinata dal CRISC, al fine di garantire la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati sugli incidenti stradali a livello provinciale.

2. I Centri provinciali operano avvalendosi del personale e delle risorse già disponibili presso le Province competenti, nell'ambito delle funzioni già attribuite dalla normativa vigente, che individuano gli operatori che assicurano la raccolta, la validazione e l'elaborazione dei dati sugli incidenti stradali.
3. Gli operatori di cui al comma 2 operano in raccordo funzionale con il CRISC, assicurando omogeneità e standardizzazione delle procedure di monitoraggio e trasmissione dei dati.
4. Le attività dei Centri provinciali della sicurezza stradale sono svolte dalle Province nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci e secondo i relativi ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Compiti operativi dei Centri provinciali della sicurezza stradale)

1. I Centri provinciali della sicurezza stradale svolgono le seguenti funzioni:
 - a) raccolta e aggiornamento dei dati sugli incidenti stradali nel territorio provinciale di competenza;
 - b) assicurazione della qualità, completezza e correttezza delle informazioni raccolte;
 - c) trasmissione dei dati al CRISC secondo procedure standardizzate e mediante il software regionale dedicato;
 - d) supporto tecnico e operativo alle iniziative regionali in materia di sicurezza stradale, anche in raccordo con il dipartimento regionale competente in materia di trasporti.
2. Tutte le attività dei Centri provinciali sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando il personale e le risorse già disponibili presso le amministrazioni provinciali, nell'ambito delle competenze già attribuite dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Capo IV

Sviluppi strategici in materia di educazione stradale e innovazione digitale

Art. 10

(Educazione e formazione alla sicurezza stradale)

1. La Regione promuove, in coerenza con gli indirizzi nazionali ed europei, iniziative di formazione e di educazione alla sicurezza stradale, rivolte in particolare ai giovani, agli studenti e agli utenti della strada.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate, previa intesa, in collaborazione con l'USR, gli enti locali, le forze di polizia competenti in materia di circolazione stradale, le aziende sanitarie e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore.
3. La Regione favorisce l'inserimento di moduli formativi sulla sicurezza stradale nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche, previa intesa e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
4. Le attività di cui al presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 11

(Giornata regionale della sicurezza stradale)

1. È istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata regionale della sicurezza stradale, finalizzata a promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento ai giovani e al mondo scolastico.
2. La Giornata regionale della sicurezza stradale è celebrata annualmente la terza domenica del mese di novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. In occasione della Giornata regionale della sicurezza stradale, la Giunta regionale favorisce l'organizzazione di manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa volta a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale. Promuove, in particolare:
 - a) la stipula di protocolli d'intesa tra la Regione, le Forze dell'Ordine e, previa intesa, con l'USR per l'organizzazione di incontri formativi, cerimonie commemorative, convegni e attività educative negli istituti di ogni ordine e grado, avvalendosi del personale in servizio;
 - b) il coinvolgimento, a titolo gratuito, delle associazioni dei familiari delle vittime della strada e degli enti del Terzo settore (ETS), di cui [all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore), operanti nell'ambito della sicurezza stradale e che, avvalendosi di volontari di cui [all'articolo 17 del medesimo Codice del Terzo settore](#), possono fornire supporto e informazioni e svolgere attività di testimonianza e sensibilizzazione;
 - c) il raccordo con i servizi socio-sanitari esistenti e con i Centri per le vittime della strada già operanti sul territorio al fine di fornire consulenza, informazione e assistenza, anche psicologica, per le vittime di incidenti stradali;
 - d) la diffusione di messaggi di pubblica utilità sui portali istituzionali;
 - e) l'indizione di concorsi di idee rivolti agli studenti calabresi per la realizzazione di contenuti multimediali sui temi della sicurezza stradale.
4. La Giunta e il Consiglio regionale concedono il patrocinio morale alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 12

(Sviluppo della piattaforma regionale e proposte progettuali)

1. Il CRISC cura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'evoluzione della piattaforma regionale dedicata alla gestione, integrazione e analisi dei dati sugli incidenti stradali, assicurandone l'interoperabilità e la compatibilità con i sistemi provinciali e nazionali.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il CRISC può promuovere l'implementazione di strumenti tecnologici innovativi, moduli evolutivi e soluzioni digitali avanzate, ivi comprese dashboard di infomobilità e l'ammodernamento del portale istituzionale, nonché sistemi di analisi predittiva e applicazioni di intelligenza artificiale finalizzati all'individuazione dei punti critici della rete viaria e al miglioramento delle capacità di monitoraggio e prevenzione.
3. Il CRISC può formulare proposte progettuali in materia di sicurezza, educazione stradale e innovazione digitale, ivi comprese quelle relative a campagne di prevenzione, iniziative rivolte ai luoghi di aggregazione giovanile, programmi di mobilità sicura e progetti territoriali con i Comuni.
4. L'utilizzo di sistemi di analisi predittiva e di strumenti tecnologici avanzati di cui al presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di sicurezza informatica e di protezione dei sistemi informativi pubblici, nonché dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
5. Le attività di cui al presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Capo V

Risorse finanziarie e collaborazioni

Art. 13

(Attività di potenziamento funzionale e tecnologico del CRISC)

1. Le attività di potenziamento funzionale e tecnologico di seguito indicate possono essere effettuate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
 - a) formazione e aggiornamento specialistico degli operatori;
 - b) sviluppo, implementazione e manutenzione evolutiva della piattaforma regionale del

- CRISC e dei sistemi di interoperabilità tra i nodi provinciali e regionali;
- c) gestione della piattaforma tecnologica comune e del coordinamento tecnico informatico;
 - d) aggiornamento delle dotazioni informatiche, delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi di connettività dedicata;
 - e) supporto tecnico alle attività di raccolta, validazione, elaborazione e trasmissione dei dati ufficiali, compresi i flussi informativi verso l'ISTAT e i sistemi nazionali.
2. L'utilizzo del personale provinciale presso il CRISC avviene in regime di avvalimento, nell'ambito delle funzioni istituzionali già attribuite agli enti di appartenenza, senza corresponsione di indennità, compensi o rimborsi aggiuntivi.

Art. 14

(Collaborazioni istituzionali e scientifiche)

1. La Regione può stipulare, per le finalità della presente legge, accordi di programma con le amministrazioni interessate nonché convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati. Gli atti sono stipulati senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. La Regione può stipulare protocolli d'intesa con università, centri di ricerca e istituti di eccellenza, anche al di fuori del territorio regionale, per attività di ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e innovazione nei settori della sicurezza e dell'educazione stradale, nel rispetto dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti coinvolti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Delle collaborazioni di cui ai commi 1 e 2 è data informazione al dipartimento regionale competente in materia di trasporti.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle attività indicate nella presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Crotone un contributo, per la gestione del CRISC, nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028.
2. Alla copertura finanziaria della somma indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità.
3. Le somme di cui al comma 2 sono contestualmente iscritte alla Missione 10, Programma 05 (U.10.05) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028.
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 16

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti in termini di miglioramento della sicurezza stradale e di riduzione dell'incidentalità.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla commissione consiliare competente e contiene informazioni in particolare:
 - a) sulle attività svolte e sugli interventi promossi in attuazione della presente legge;

- b) sulle forme di coordinamento e collaborazione attivate tra i soggetti istituzionali coinvolti;
- c) sui contenuti e sulle risultanze del rapporto annuale predisposto dal CRISC;
- d) sulle iniziative realizzate in materia di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale;
- e) sull'utilizzo delle risorse destinate alle finalità della presente legge.